

SCHEMA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CREMA

PROVINCIA DI CREMONA

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CREMA E _____ PER LA
GESTIONE "A BUDGET" ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DENOMINATO "STADIO VELODROMO PIERINO BAFFI" SITO IN VIA IV NOVEMBRE
(CIG N. _____)

L'anno _____ (2024), il giorno _____ (___) del mese di _____
(___), presso la Sede Municipale del Comune di Crema, in Piazza Duomo 25, **avanti a me**
Dott. GIANMARIA VENTURA, Segretario Generale, a questo autorizzato ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l'assistenza dei
testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno
rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1) FRANCESCA MORUZZI, domiciliata per la carica a Crema presso la Sede Municipale,
in qualità di Dirigente del Comune di Crema, di seguito denominato "ente" (C.F.
91035680197 e P.I. 00111540191), con sede in Crema Piazza Duomo 25, la quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione
che rappresenta,

2) _____, nato a _____ (___) il _____, residente
_____ (___) in Via _____, n.____, Codice fiscale: _____ e P.IVA , il
quale dichiara di essere _____ della società
_____ d'ora in poi denominato "concessionario".

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale
sono certo, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ si esprimeva la
volontà di indire una procedura per l'affidamento in concessione della gestione a budget ed
uso dell'impianto sportivo comunale denominato "**STADIO VELODROMO PIERINO
BAFFI**" sito in via IV
Novembre _____

—

- che con Determinazione Dirigenziale dell'Unità di Coordinamento Servizi Sociali, Educativi, Museo e Manifestazioni n. _____ del avente ad oggetto

ACCERTATO

- che la società _____ ha dichiarato di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- che la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 94 e s.s. D.Lgs 36/2023, sarà effettuata, tramite l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- che il Documento Unico di regolarità contributiva della società concessionaria risulta regolare;

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO ED ACCERTATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione “a budget” ed uso dell'impianto sportivo comunale denominato “Stadio Velodromo Pierino Baffi”, sito in via IV Novembre, così come evidenziato nell'allegata planimetria, nonché di tutte le attrezzature sportive e gli arredi in dotazione allo stesso. L'impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è costituito da:

spazi di attività sportiva come da planimetria allegato B

- velodromo scoperto con pista parabolica per la pratica del ciclismo su pista;
- campo per il gioco del calcio in erba naturale, all'interno del perimetro del velodromo;

spazi e servizi di supporto come da planimetria allegato B

- gradinate scoperte per 371 posti a sedere
- spogliatoi atleti e arbitri
- n. 2 strutture prefabbricate ad uso officina (non attrezzata) e sede sociale
- servizi igienici destinati al pubblico (2 donne / 2 uomini /1 persone con disabilità)
- n. 1 locale di servizio
- spazi aperti ubicati sotto la pista
- aree verdi (vedi articolo
- impianto irrigazione automatico

attrezzature presenti:

n. 1 lettino visita

- n. 1 predellino due gradini n. 2 armadi medicali
- n. 2 scrivanie da cm 120x80
- n. 1 scrivania da cm 100x80
- n. 12 sedute a quattro gambe
- n. 6 appendiabiti a piantana
- n. 17 cestini gettacarte
- n. 1 frigorifero
- n. 2 portaombrelli
- n. 1 armadio contenitore da cm 90x45xh210
- n. 4 panche da spogliatoio semplici 200 cm
- n. 2 panche da spogliatoio 100 cm complete di appendiabiti e ripiano portaborse
- n. 4 panche da spogliatoio 150 cm complete di appendiabiti e ripiano portaborse
- n. 4 panche da spogliatoio 200 cm complete di appendiabiti e ripiano portaborse
- n. 4 panchine per esterno, collocate ai margini del campo da calcio
- n. 4 bandierine calcio d'angolo
- n. 2 porte da calcio complete di reti

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed efficace gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive praticabili nell'impianto con priorità per quelle agonistiche e non agonistiche di ciclismo su pista. Con l'affidamento si intende:

- 1) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, agonistica e non agonistica ma anche ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo

sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;

- 2) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- 3) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;
- 4) mantenere funzionale, efficiente ed in buone condizioni d'uso l'impianto sportivo.

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

La destinazione prevalente dell'impianto e' velodromo per attività di ciclismo su pista, che deve intendersi prioritaria rispetto l'utilizzo calcistico, fermo restando l'obbligo, per le stagioni sportive calcistiche, di garantire lo svolgimento delle partite e degli allenamenti delle società sportive calcistiche a cui sarà concesso l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Il Concessionario dovrà garantire l'uso pubblico dell'impianto sulla base di un calendario concordato con il Comune che concili le proprie esigenze sportive con quelle di altre associazioni/società sportive, nel rispetto dei piani di utilizzo positivamente consolidati.

Il campo da calcio sarà concesso in uso alle società sportive dal Comune di Crema, che comunicherà la programmazione degli utilizzi per gli allenamenti entro il mese di Agosto di ciascun anno e per eventuali gare entro il mese di Settembre di ciascun anno.

Per quanto attiene all'attività di ciclismo su pista, il Concessionario, in base alle proprie necessità e alle richieste di terzi, predisporrà entro il mese di marzo di ogni anno, concordandolo con il Comune, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva ciclistica.

Sin dal momento della sottoscrizione della presente convenzione si stabilisce che l'impianto sportivo dal 1 Aprile al 30 Settembre dovrà essere interamente riservato per l'attività ciclistica secondo i seguenti orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,00 alle 24,00
- martedì e giovedì dalle 8,00 alle 17,00

Per eventuali utilizzi nelle giornate di Sabato e Domenica e per le competizioni/campionati/manifestazioni sarà sempre necessario coordinare i calendari delle diverse discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo (calcio e ciclismo su pista).

Il Concessionario dovrà predisporre apposite *norme d'uso* dell'impianto, validate dalla Giunta Comunale, con le modalità e le prescrizioni di accesso e uso dell'impianto e le responsabilità in caso di danni, da esporre in modo visibile all'utenza.

Il Concessionario deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto e all'esercizio delle attività svolte nel medesimo. Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto e a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto, eventualmente da concordare con un preavviso minimo di 30 giorni con il concessionario.

ARTICOLO 4 - LOCALI AD USO SEDE SOCIALE

Il Concessionario può stabilire presso l'impianto la propria sede sociale e/o operativa.

Il Concessionario può concedere eventuali locali ad uso sede sociale/operativa ad associazioni/società sportive dilettantistiche che ne facciano richiesta, con priorità per quelle ciclistiche, previa valutazione e autorizzazione del Comune, e per una durata limitata al periodo di validità della presente convenzione.

Allo scopo il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune le generalità dell'Associazione/società sportiva, nonché l'indicazione degli spazi che si intende concedere..

ARTICOLO 5 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI CREMA PER PROPRIE ATTIVITÀ/MANIFESTAZIONI E/O PER GRATUITA'

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 10 (dieci) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il Concessionario dovrà farsi carico, con proprio personale e materiali, di apertura, custodia, pulizia, eventuale sanificazione (qualora necessario) e chiusura senza nulla pretendere a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 6 – TARIFFE

Per quanto attiene all'attività calcistica, saranno applicate le tariffe in vigore, approvate annualmente dal Comune. L'introito delle stesse sarà gestito direttamente dal Comune. Per quanto attiene all'attività di ciclismo su pista, il Concessionario dovrà comunicare al Comune, per il preventivo nulla osta, le proposte di tariffazione. Le proposte si intendono approvate qualora il Comune non si esprima nei successivi 30 giorni. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all'art. 11.

Il tariffario d'uso dovrà essere esposto all'interno dell'impianto in modo visibile all'utenza.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in gestione ed uso dell'impianto avrà la durata di anni 3 dalla firma della presente convenzione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto per una durata massima pari a 3 anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al concessionario almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il Concessionario, al termine della durata della convenzione, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del rapporto.

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il Concessionario dovrà:

- a) provvedere alla sorveglianza e custodia complessiva dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti;
- b) provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto per le attività in esso previste (calcio e ciclismo) mediante l'impiego di idoneo personale sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- c) provvedere alla pulizia e se, necessario, alla sanificazione giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive;
- d) provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A, e delle attrezzature ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;

- e) segnalare con tempestività all'Ufficio Tecnico del Comune, con le modalità che saranno indicate, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- f) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- g) monitorare l'accesso del pubblico che intende assistere alle manifestazioni che saranno organizzate, in base alla capienza massima dell'impianto, alle prescrizioni e alle norme di sicurezza in vigore;
- h) attenersi al piano di utilizzo settimanale concordato con il Comune per ogni stagione sportiva;
- i) organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna cortesia rispetto e informazione nei confronti dell'utente;
- j) rispettare gli obblighi in tema di sicurezza di cui al successivo art. 9;
- k) provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
- l) provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
- m) garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
- n) collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune ed eventuali associazioni sportive che collaborano con il Comune di Crema per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza di fragilità e vulnerabilità, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
- o) supportare eventuali progetti e attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
- p) impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente;
- q) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
- r) monitorare il corretto e parsimonioso utilizzo delle forniture (acqua, luce, gas) e farsi parte diligente nel mettere in atto ogni azione necessaria volta a favorire il risparmio

energetico presidiando il mantenimento degli standard di consumi.

- s) impegnarsi ad organizzare almeno 3 eventi

ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune.
Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato Decreto, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
- b) adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm, ove ricadenti;
- c) comunicare al Comune il nominativo del Referente per la sicurezza preposto RSPP;
- d) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
- e) segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ARTICOLO 10 – VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Il valore economico della concessione in questione si fonda sull'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo oggetto della concessione a fronte da parte dell'eventuale Concessionario, di opere di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo (pista ciclismo e campo da calcio e locali) oltre agli oneri di gestione dell'impianto (apertura, custodia, pulizia). Il valore economico della concessione viene dunque stimato per una somma pari a 25.000,00 annui (venticinquemila). Pari a € 75.000,00 (settantacinquemila) per il triennio e € 150.000,00 (centocinquantamila) considerando l'opzione di proroga contrattuale.

ARTICOLO 11 – RENDICONTO

Il Concessionario è obbligato a tenere una contabilità separata per la gestione

dell'impianto e a trasmettere annualmente al Comune:

- a) rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni e contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi erogati
- b) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l'impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati economici ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

I documenti di cui ai punti a e b dovranno pervenire entro gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 12 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria –purché non derivanti da mancati interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario- e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 8. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto, previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario;
- b) Le spese di energia elettrica, riscaldamento e idriche;
- c) Monitoraggio delle spese per le utenze e verifica degli standard di spesa;
- d) Il versamento del contributo economico annuo massimo pari a € 30.000,00 (contributo soggetto a ribasso in sede di trattativa) più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva all'interno dell'impianto, in considerazione dell'uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell'impianto. La liquidazione del contributo avverrà nella misura del 70% entro il 30 giugno di ogni anno e il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all'art. 11.
- e) Spetta all'Ufficio Sport la verifica puntuale della documentazione di spesa, dei rendiconti e dei bilanci presentati (di cui art. 11). La documentazione presentata dal concessionario sarà validata di concerto con l'Ufficio Tecnico per quanto di competenza rispetto alla verifica dell' esecuzione delle attività previste (di cui all'allegato A).
- f) Il Comune versa il contributo previsto secondo le modalità previste con saldo ad approvazione della documentazione entro il 30 marzo dell'anno successivo. L'Amministrazione si riserva di riparametrare i contributi nel caso in cui i documenti di rendiconto evidenzino una minore spesa.

ARTICOLO 13 – SUB CONCESSIONE

E' vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Ai sensi dell'art. 90 comma 11 bis della legge 27.12.2002 n. 289, opportunamente integrato dalla legge 23.12.2005 n. 266 (art. 1 comma 128) la pubblicità, in qualunque modo realizzata da società sportive dilettantistiche, rivolta all'interno degli impianti sportivi dagli stessi utilizzati, è da considerare esente dall'Imposta Pubblicità (ora Canone unico Patrimoniale).

ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale, incluse modifiche all'impianto elettrico e termico. E' fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comportino un aggravio dei costi delle utenze a carico dell'Amministrazione comunale. In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario. Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese. Alla riconsegna dell'impianto il Gestore nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 16 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE E STATUTARIA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, o alle finalità statutarie, indicando il motivo della variazione.

In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione. A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 1.800.000,00 per sinistro - per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione. Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

Le Società Sportive o gli utenti autorizzati che utilizzassero l'impianto sportivo sono tenuti a risarcire direttamente al Concessionario eventuali danni che fossero arrecati all'immobile od alle attrezzature da parte dei propri soggetti utilizzatori (anche per danni arrecati dalla Società ospitata per gare ufficiali od amichevoli)

ARTICOLO 18 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Gestore deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla società_____, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale che è conservata agli atti del Comune e sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata e il contraente dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto procedere alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Il concessionario potrà rivalersi sulle società sportive che utilizzino l'impianto in caso di danni all'impianto causati da società terze.

ARTICOLO 19 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Crema

potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione via Pec motivata con almeno 90 giorni di preavviso.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) la violazione degli obblighi di cui all'art. 8;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell'art. 13;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- f) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- g) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, da comunicarsi tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per gravi e giustificati motivi, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.

ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione. Il Gestore dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune. Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Gestore saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Gestore deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 21 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della concessione.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Crema gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Il Concessionario si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010. La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART. 23 MISCELLANEA

- a) Il Comune di Crema, con un preavviso minimo di 30 giorni, si riserva la facoltà di utilizzare l'area di circa 1.153 Mq delineata in rosso nella planimetria (Allegato B) e poterla destinare a parcheggio pubblico senza che il Concessionario possa richiedere alcun indennizzo compensativo.
- b) Il Comune, di concerto con il Concessionario, nel caso di incompleta occupazione, potrà riformulare il calendario settimanale di uso esclusivo dell'impianto per attività ciclista di cui art. 3, nel periodo 1 aprile - 30 settembre, con la finalità di aumentare la disponibilità di orario per l'utilizzo del campo di calcio.
- c) Il comune ed il concessionario potranno valutare l'opportunità di rendere disponibile l'impianto sportivo per uso scolastico, ad esempio per il liceo sportivo o altre scuole che ne facessero richiesta, in orario 8,00 alle 13,00 fatti salvi gli impegni di apertura, chiusura, pulizia e salvaguardia della attrezzatura sportiva se presente, che sarà a carico del comune e della scuola che farà uso dell'impianto.

ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni

amministrative in uso e di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Agli effetti della presente concessione il concessionario dichiara che il proprio domicilio presso il quale effettuare tutte le comunicazioni che riguardano la presente concessione e fino al termine di tutti i rapporti contrattuali, è: Crema – Piazza Duomo, 25.

Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente concessione è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente concessione per bolli, registrazioni, copie, ecc. nonché le spese di bollo e di registro occorrenti nella gestione dell'appalto, sono a carico del concessionario.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto in forma digitale da persona di fiducia e sotto la mia direzione e vigilanza, composto di facciate n. ---- (-----) e parte della presente, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario Generale, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005.

IL I DIRIGENTE DI SETTORE

Dott.ssa Francesca MORUZZI

IL CONCESSIONARIO –

IL SEGRETARIO GENERALE:

Dott. Gianmaria VENTURA